

SEGNALAZIONE
223/2020/I/COM

**SEGNALAZIONE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE A PARLAMENTO E GOVERNO IN MERITO
ALL'EMENDAMENTO 42.19 PRESENTATO AL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N.
34, RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO
AL LAVORO E ALL'ECONOMIA, NONCHE' DI POLITICHE SOCIALI
CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" (AC.
2500)**

Segnalazione a Parlamento e Governo ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge
14 novembre 1995, n. 481

22 giugno 2020

L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità), nell’esercizio dei suoi poteri di segnalazione (*ex* articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481), intende richiamare l’attenzione di Parlamento e Governo in ordine all’emendamento 42.19 presentato al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*” (AC. 2500), all’esame, in prima lettura, presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati.

Detto emendamento prevede, al primo comma, tra l’altro, la riorganizzazione del gruppo che fa capo al Gestore dei servizi energetici (GSE), al quale sono oggi affidati *ex lege* compiti nell’ambito del settore energetico di rilevanza nazionale e internazionale. Nello specifico, il gruppo GSE assumerebbe la gestione dei servizi energetici per i settori pubblico e privato, incluso il settore produttivo, con particolare riferimento allo sviluppo delle energie rinnovabili, all’efficienza energetica, alla gestione degli oneri di sistema e dei flussi informativi del sistema elettrico.

L’Autorità, pur ritenendo di poter condividere la finalità di razionalizzazione ed efficientamento del sistema energetico nazionale, tuttavia manifesta preoccupazione in ordine ai possibili impatti che detto emendamento potrebbe generare sulle attività sottoposte alla Sua regolazione e/o supervisione e, più in generale, su elementi della filiera energetica assai rilevanti sia per il buon funzionamento dei mercati, all’ingrosso e al dettaglio, sia per la tutela dei consumatori; tutti obiettivi che l’Autorità, anche sulla base della normativa europea, è chiamata a perseguire.

Il gruppo GSE gestisce piattaforme e processi su cui poggiano strumenti essenziali per il valido funzionamento dei mercati energetici, importanti ausili della regolazione nei medesimi settori. Al gruppo GSE, e nello specifico alla società Acquirente Unico, è demandata la gestione di servizi e portali, tipicamente in avvalimento a codesta Autorità, che intervengono in numerose attività regolatorie a supporto dei clienti finali e, in particolare, delle fasce più deboli dei consumatori. Si fa riferimento, per esempio, alla gestione dei dati relativi ai prelievi dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché alle informazioni sui punti di prelievo e ai dati identificativi dei clienti finali realizzata attraverso il Sistema informativo integrato (SII), che opera sulla base dei criteri e delle modalità individuate da questa Autorità.

Al riguardo, risulta opportuno ricordare che sui dati del SII si basano molti dei processi strumentali al funzionamento stesso dei sistemi energetici, quali, per esempio, i processi inerenti alla regolazione delle partite economiche dei servizi e al cambio del fornitore. Inoltre, sui medesimi sistemi poggiano poi strumenti essenziali - attivati dall’Autorità e

gestiti sotto il suo controllo – tesi ad accrescere la consapevolezza dei consumatori in merito alle opportunità offerte dai mercati energetici, quali il Portale delle offerte e il Portale dei consumi, lo Sportello del consumatore, nonché strumenti di supporto alle fasce più disagiate dei consumatori, come i bonus sociali, recentemente estesi anche al settore idrico e a quello della gestione dei rifiuti urbani.

L’Autorità ritiene, dunque, necessario che qualunque modifica della *governance* preservi i presupposti di terzietà e di indipendenza del Sistema informativo integrato e degli altri strumenti funzionali ad un efficiente funzionamento del mercato e alla tutela dei consumatori, attualmente affidati alla società Acquirente unico, assicurando al contempo la stringente supervisione regolatoria dell’Autorità.

Al gruppo GSE, e nello specifico al Gestore dei mercati energetici (GME), è, inoltre, demandata dalla normativa la gestione di tutte le piattaforme di mercato che consentono la negoziazione della commodity energetica elettrica e gas.

Come già rilevato in altre occasioni da questa Autorità, la gestione dei mercati richiede che l’assetto di *governance* assicuri, nel concreto, i caratteri propri di gestione neutra e *super partes*, parimenti equidistante dai soggetti che sugli stessi operano, prescindendo, perciò, dalla natura e dal ruolo che gli operatori ricoprono, nonché dal peso che questi esercitano sul mercato con le proprie contrattazioni o con le attività sviluppate che hanno influenza sui mercati, comprendendo quindi anche quei soggetti gestori che operano per finalità di sistema (quali i gestori di rete).

Il GME assicura, oltre alle attività sopra descritte, anche ulteriori e delicati compiti affidatigli nell’ambito degli obiettivi della regolazione settoriale, nonché del quadro normativo nazionale ed europeo, primi fra tutti quelli relativi al monitoraggio dei mercati e all’attuazione del Regolamento UE n. 1227/2011 sull’integrità e la trasparenza dei mercati energetici all’ingrosso (REMIT).

Inoltre, nel quadro della disciplina europea introdotta dal Regolamento UE 2015/1222, *Capacity allocation and congestion management* (CACM), è stata riconosciuta al GME la qualifica di *Nominated electricity market operator* (NEMO), richiedendogli a tal fine una serie di requisiti specifici, tra i quali: un adeguato livello di separazione delle attività rispetto agli altri operatori del mercato, la capacità di trattare tutti gli operatori del mercato in modo non discriminatorio; la predisposizione di idonei meccanismi di vigilanza del mercato.

Pertanto, l’Autorità ritiene che le funzioni sopradescritte dovrebbero continuare ad essere svolte in modo neutrale e a diretto supporto dell’azione regolatoria dell’Autorità.

L'emendamento 42.19 in esame, nell'attribuire al gruppo GSE la gestione degli oneri generali di sistema, relativa sia al mercato elettrico sia a quello del gas naturale, risulterebbe interferire con l'attuale struttura di gestione degli oneri di sistema (in termini di riscossione e di conseguenti erogazioni), la cui disciplina è rimessa dall'ordinamento all'Autorità, che opera su tale fronte attraverso un soggetto istituzionale, ad essa strumentale, costituito nella forma di ente pubblico economico, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Tale assetto garantisce neutralità, rispetto agli interessi in gioco, per la natura giuridica pubblica di CSEA, ente sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle finanze e di questa Autorità, nonché agli indirizzi di quest'ultima; indirizzi e vigilanza che oggi non sono direttamente esercitati nei confronti del gruppo GSE nonostante la sua finalità pubblica.

Inoltre, CSEA, con riferimento al settore idrico, anch'esso regolato dall'Autorità, continuerebbe a gestire la disponibilità degli importi economici destinati a coprire oneri propri del sistema ambientale; pertanto, la modifica emendativa proposta rischierebbe di pregiudicare l'unitarietà di sistema.

È, quindi, essenziale che le attività di gestione degli oneri generali di sistema - fino a quando non sia deciso il loro trasferimento alla fiscalità generale, come più volte proposto da questa Autorità - continuino a rimanere integrate e sotto la stretta supervisione dell'Autorità, con il coinvolgimento del suo ente strumentale, CSEA, al fine di garantire la coerenza e l'affidabilità della medesima gestione e, in ultima analisi, la minimizzazione dei costi di gestione degli stessi oneri, che si incrementerebbero, in termini di risorse umane e strumentali da acquisire, affidando a un nuovo soggetto i compiti già svolti dal suddetto ente.

Giova, infine, rilevare come, ancorché non direttamente connessa a specifiche attività regolatorie, anche l'attività di ricerca risulta potenziata dalla disponibilità di una pluralità di voci caratterizzate da impostazioni e finalità differenti, pur nella coerenza del disegno generale di una ricerca funzionale all'efficace avanzamento della transizione energetica. In questo senso la presenza di un soggetto al servizio dei decisori politici e del Regolatore con chiare caratteristiche di indipendenza dagli operatori e dai differenti interessi di carattere industriale appare un elemento rilevante.

Sulla base degli elementi prospettati, sia pure a titolo esemplificativo, risulta evidente come l'attuale assetto della filiera energetica risulti funzionale all'ottimale realizzazione delle funzioni regolatorie assegnate dal Legislatore all'Autorità, anche nel rispetto della normativa europea di settore. L'organizzazione oggi vigente risulta, altresì, direttamente

correlata allo svolgimento di una pluralità complessa e articolata di azioni e di interventi finalizzati al perseguimento di rilevanti obiettivi pubblici da salvaguardare, quali il corretto ed efficace funzionamento dei mercati energetici e la tutela dei clienti finali.

Pertanto, l'Autorità considera doveroso segnalare che qualsiasi intervento di modifica dell'assetto della filiera energetica debba salvaguardare la terzietà, la trasparenza, nonché l'efficacia dell'azione di supervisione e controllo del Regolatore a beneficio del buon funzionamento dei sistemi energetici e dei consumatori. Inoltre, in ragione della rilevanza strategica del settore energetico per il Paese, l'Autorità reputa che eventuali riorganizzazioni debbano necessariamente seguire un percorso che consenta di valutare e ponderare tutte le possibili soluzioni e i relativi effetti sui soggetti che fanno parte della filiera energetica, ciascuno competente per specifici aspetti. Detto percorso si ritiene, infine, debba prevedere anche il necessario coinvolgimento della medesima Autorità, organismo indipendente e terzo rispetto agli interessi coinvolti, alla quale è attribuita legislativamente la responsabilità della regolazione dell'intero settore.